

Legge regionale 17 febbraio 2010 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/12/2016

## **Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia.**

### **CAPO I**

#### *DISPOSIZIONI GENERALI*

##### **Art. 1**

*(Principi e finalità)*

**1.** In attuazione dell' articolo 9 della Costituzione e in armonia con i principi internazionali di rispetto delle diversità culturali e linguistiche, la Regione valorizza i dialetti di origine veneta individuati all'articolo 2, quali patrimonio tradizionale della comunità regionale e strumento di dialogo nelle aree frontaliere e nelle comunità dei corregionali all'estero.

**2.** Le attività di valorizzazione previste dalla presente legge sono dirette a conservare la ricchezza culturale presente nel territorio regionale e nelle comunità dei corregionali all'estero, e renderla fruibile anche alle future generazioni, sviluppando l'identità culturale e favorendo l'utilizzo del dialetto nella vita sociale.

**3.**

( ABROGATO )

(1)

Note:

**1** Comma 3 abrogato da art. 6, comma 1, L. R. 17/2016

##### **Art. 2**

*(Dialetti)*

**1.** Ai fini della presente legge, sono oggetto di valorizzazione i dialetti di origine veneta nelle seguenti espressioni: il triestino, il bisiaco, il gradese, il maranese, il muggesano, il liventino, il veneto dell'Istria e della Dalmazia, nonché il veneto

goriziano, pordenonese e udinese.

## **CAPO II**

### *INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE*

#### **Art. 3**

*(Tipologia di interventi di valorizzazione) (1)*

**1.** Al fine di valorizzare i dialetti di cui all'articolo 2, la Regione promuove e sostiene interventi nei seguenti settori:

- a)** studi e ricerche;
- b)** attività culturali e spettacolo;
- c)** comunicazione;
- d)** istruzione;
- e)** toponomastica e cartellonistica.

**2.** La Regione promuove lo sviluppo di progetti e incontri tra le comunità venetofone del Friuli Venezia Giulia e tra queste e quelle dei corregionali all'estero che parlano i dialetti di cui all'articolo 2.

**3.** La Regione promuove altresì progetti e incontri con le comunità venetofone presenti in Italia e con quelle di Slovenia e Croazia, nonché con le comunità di lingua friulana, slovena e tedesca del Friuli Venezia Giulia al fine di approfondire la reciproca conoscenza.

Note:

**1** Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 14, L. R. 27/2014

#### **Art. 4**

*(Interventi nel settore studi e ricerche)*

**1.** Nel settore degli studi e delle ricerche, le attività di valorizzazione riguardano in particolare:

**a)** studio e ricerca storica e demo-etno-antropologica;

**b)** organizzazione di seminari e convegni;

**c)** raccolta e conservazione del patrimonio culturale e dialettale;

**d)** concorsi, premi e borse di studio, anche in collaborazione con gli istituti scolastici e le università della regione;

**e)** redazione e pubblicazione di repertori dialettali e altri documenti delle aree storiche, culturali e linguistiche della regione.

**2.** Nell'ambito delle attività di cui al comma 1 la Regione promuove, anche in collaborazione con gli atenei del Friuli Venezia Giulia, del Veneto e con qualificati istituti, enti e centri culturali pubblici e privati, la ricerca scientifica sul patrimonio dei dialetti di cui all'articolo 2.

**3.** La Regione promuove altresì la costituzione, l'informatizzazione e l'incremento di fondi bibliografici e archivi, anche sonori e video cinematografici, che raccolgono la documentazione di testimonianze di carattere autobiografico, interviste, racconti e memorie orali e loro trascrizioni, canti, musiche e danze tradizionali, nonché la creazione, nelle biblioteche di enti locali e d'interesse regionale, di specifiche sezioni dedicate ai dialetti di origine veneta.

**4.** La Regione favorisce la raccolta e la conservazione della documentazione prodotta nel corso delle ricerche di cui al comma 2 e, previo accordo, ne dispone il deposito presso le biblioteche di ente locale, una per Provincia.

**Art. 5**

*(Interventi nel settore attività culturali e spettacolo)*

**1.** Nel settore delle attività culturali e dello spettacolo, gli interventi di valorizzazione

riguardano in particolare le seguenti iniziative:

- a) editoriali, discografiche, audiovisive, multimediali ed espositive;
- b) produzione e distribuzione di spettacoli musicali e teatrali;
- c) festival e manifestazioni culturali, teatrali e musicali;
- d) promozione delle tradizioni folcloristiche e popolari regionali.

## **Art. 6**

*(Interventi nel settore comunicazione)*

1. Nel settore della comunicazione, la Regione promuove la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive realizzate da emittenti pubbliche e private per la valorizzazione dei dialetti di cui all'articolo 2.
2. La Regione sostiene la redazione e la stampa di giornali e periodici nei dialetti di cui all'articolo 2.

## **Art. 7**

*(Interventi nel settore istruzione)*

1. Nel settore dell'istruzione, al fine di concorrere all'arricchimento dell'offerta formativa, proposta anche dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nel rispetto della loro autonomia, la Regione promuove e sostiene progetti didattici diretti alla valorizzazione e alla conoscenza dei dialetti di cui all'articolo 2, anche ai fini dell'apprendimento della storia e delle tradizioni locali, e l'acquisizione nelle biblioteche scolastiche di testi e materiale documentale relativi al settore.

## **Art. 8**

*(Interventi nel settore toponomastica e cartellonistica)*

1. Nel settore della toponomastica, la Regione sostiene indagini e partecipa alle

iniziative di studio e ricerca promosse dai Comuni, anche in collaborazione con le università degli studi del Friuli Venezia Giulia e gli istituti culturali della regione.

2. La Regione sostiene gli enti locali e i soggetti pubblici e privati che operano nei settori della cultura, dello sport, dell'economia e del sociale per l'utilizzo di cartellonistica, anche stradale, nei dialetti di cui all'articolo 2.

### **CAPO III**

#### *ATTUAZIONE DELLA LEGGE*

#### **Art. 9**

#### *(Funzioni della Regione) (4)*

1. La Giunta regionale approva il bando annuale degli interventi di cui al capo II, sentito il Comitato di cui all'articolo 10.

(2)(5)

2.

( ABROGATO )

(6)

3.

( ABROGATO )

(1)(7)

4. Con il bando annuale di cui al comma 1, sono definiti criteri e modalità per l'individuazione delle categorie di soggetti beneficiari, nonché delle tipologie di interventi e spese ammissibili, per la presentazione delle domande, la erogazione, la rendicontazione e la revoca dei benefici assegnati.

(3)(8)

Note:

- 1 Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 214, L. R. 14/2012 , a decorrere dall'anno 2013, come stabilito dal comma 215 del medesimo art. 6 L.R. 14/2012.
- 2 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 10, lettera a), L. R. 33/2015
- 3 Parole sostituite al comma 4 da art. 3, comma 10, lettera b), L. R. 33/2015
- 4 Rubrica dell'articolo modificata da art. 6, comma 2, lettera a), L. R. 17/2016
- 5 Parole soppresse al comma 1 da art. 6, comma 2, lettera b), L. R. 17/2016
- 6 Comma 2 abrogato da art. 6, comma 2, lettera c), L. R. 17/2016
- 7 Comma 3 abrogato da art. 6, comma 2, lettera c), L. R. 17/2016
- 8 Parole aggiunte al comma 4 da art. 6, comma 2, lettera d), L. R. 17/2016

## **Art. 10**

*(Comitato regionale per la valorizzazione dei dialetti di origine veneta)*

1. È istituito, presso la Direzione centrale competente in materia di cultura, il Comitato regionale per la valorizzazione dei dialetti di cui all'articolo 2.
2. Al Comitato spettano funzioni consultive, di proposta e valutazione delle iniziative presentate e realizzate ai fini della presente legge; in particolare il Comitato esprime parere:
  - a) sul bando annuale degli interventi di cui all'articolo 9.
  - b)

( ABROGATA )

(2)(3)

3. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura, ed è composto da:

- a) l'assessore regionale alla cultura o suo delegato;
- b) il direttore centrale regionale alla cultura o suo delegato;
- c) due esperti in dialetti e loro sostituti designati rispettivamente dall'Università degli studi di Trieste e dall'Università degli studi di Udine;
- d) tre esperti rappresentanti delle realtà culturali che realizzano le finalità della presente legge, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato.

4. Il Comitato dura in carica per la legislatura. I componenti possono essere rieletti.

5. Il Comitato adotta un regolamento interno per l'organizzazione e la disciplina dei lavori.

6. Ai componenti del Comitato spetta il solo rimborso spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

(1)

7. Il Comitato è costituito entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Note:

1 Comma 6 sostituito da art. 6, comma 7, L. R. 15/2014

2 Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 6, comma 3, lettera a), L. R. 17/2016

3 Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 6, comma 3, lettera b), L. R. 17/2016

## **Art. 11**

( ABROGATO )

(2)(3)

Note:

1 Comma 2 sostituito da art. 6, comma 13, L. R. 27/2014

**2** Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 44, L. R. 20/2015

**3** Articolo abrogato da art. 3, comma 10, lettera c), L. R. 33/2015

## **CAPO IV**

### *NORME FINALI*

#### **Art. 12**

( ABROGATO )

(1)

Note:

**1** Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera gg), L. R. 16/2014 , a decorrere dall' 1 gennaio 2015.

#### **Art. 13**

*(Norme finanziarie)*

**1.** Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 10, comma 6, fanno carico all'unità di bilancio 5.4.1.1162 e al capitolo 9805 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

**2.** Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 11, fanno carico all'unità di bilancio 5.4.1.5045 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 e al capitolo 5551 che si istituisce per memoria con la denominazione "Fondo regionale per la valorizzazione dei dialetti di origine veneta".